Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 11 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DELL'11 SETTEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Buoni del Tesoro Poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 30ª/1966), emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, e al decreto ministeriale 2 luglio 1959. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SESTA estrazione eseguita il 20 agosto 1965; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª estrazione.

(5342)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. **1043**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 73, 74, 75 e 76 relativi al nuovo ordinamento della Scuola di specializzazione in Pediatria, sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:

Scuola di specializzazione in Pediatria

Art. 73. — La Scuola ha la durata di tre anni.

Art. 74. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Elementi di embriologia. Anatomia normale e morfologia dell'età evolutiva;

Fisiologia del bambino;

Alimentazione e ricambio nell'età evolutiva;

Fisiopatologia del neonato (maturo, prematuro, e postmaturo);

Semeiotica e tecnica diagnostica pediatrica (biennale);

Clinica e terapia delle malattie del neonato e del lattante;

Puericoltura, igiene e profilassi individuale e collettiva nell'infanzia;

2° *Anno*:

Patologia, clinica e terapia delle malattie del bambino (biennale);

Semeiotica e tecnica diagnostica pediatrica (biennale);

Anatomia patologica infantile;

Nozioni di ortopedia pediatrica;

Nozioni di chirurgia infantile;

Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;

Nozioni di odontoiatrica infantile;

3° *Anno*:

Patologia, clinica e terapia delle malattie del bambino (biennale);

Ematologia infantile;

Nozioni di neuropsichiatria infantile;

Nozioni di termatologia infantile;

Malattie oculari dell'infanzia;

Elementi di diagnostica microbiologica e parassitologica;

Nozioni di diagnostica radiologica nell'infanzia;

Nozioni di psicologia e igiene mentale dell'età evolutiva;

Nozioni di medicina scolastica;

Compiti sociali della pediatria.

Art. 75. — Il numero massimo degli iscritti è fissato in venti allievi.

Art. 76. — Durante i tre anni saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Gli allievi compiranno un internato nella Clinica pediatrica secondo turni stabiliti dal direttore della Scuola.

Alla fine di ciascun anno gli allievi sosterranno un esame di profitto ed alla fine del terzo anche un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1044**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 36, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Facoltà di scienze politiche con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Facoltà di scienze politiche

Art. 37. — La Facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 38. — La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Dottrina dello Stato;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Istituzioni di diritto pubblico;
4) Diritto amministrativo (biennale);
5) Diritto internazionale;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto costituzionale italiano e comparato;
8) Storia moderna (biennale);
9) Storia delle dottrine politiche;
10) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
11) Storia dei trattati e politica internazionale;
12) Geografia politica ed economica;
13) Economia politica;
14) Politica economica e finanziaria;
15) Statistica;
16) Scienza delle finanze;
17) Istituzioni di diritto e di procedura penale.

Sono insegnanmenti complementari:

1) Filosofia del diritto;
2) Diritto pubblico comparato;
3) Diritto pubblico americano;
4) Organizzazione internazionale;
5) Organizzazione economica internazionale;
6) Storia delle istituzioni politiche;
7) Storia dei movimenti sindacali;
8) Storia delle dottrine economiche;
9) Storia dei movimenti e dei partiti politici;
10) Storia contemporanea;
11) Storia e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
12) Storia e Istituzioni dei Paesi dell'Europa orientale;
13) Demografia;
14) Scienza politica;
15) Scienza dell'amministrazione;
16) Sociologia;
17) Sociologia del lavoro e dell'industria;
18) Sociologia rurale;
19) Psicologia;
20) Psicologia sociale;
21) Contabilità generale e degli enti pubblici.

Art. 39. — Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese, o la tedesca; per altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 40. — All'inizio del 4° anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti della Facoltà, sia che si tratti di materia fondamentale, sia che si riferisca a materia complementare tra quelle elencate all'art. 38.

Sulla dissertazione scritta si svolgerà una discussione atta a comprovare la capacità del candidato. La Commissione è composta di 11 membri, essendo relatori oltre il professore di cui sopra un altro docente di materia affine della Facoltà.

La discussione della tesi è integrata da quella di una o più tesine concernenti materie di gruppo diverso.

Art. 41. — Il Consiglio di Facoltà predispone all'inizio di ogni anno accademico il piano degli studi consigliato. Lo studente può tuttavia con la approvazione del preside, variare tale piano.

Art. 42. — Coloro che sono in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, sono ammessi dal Consiglio di Facoltà, a un anno di corso da stabilirsi caso per caso.

In tali casi il Consiglio di Facoltà indica allo studente il piano di studi da ulteriormente seguire.

Art. 43. — Gli studenti per la laurea in scienze politiche non possono sostenere gli esami di Diritto amministrativo, Diritto internazionale, Diritto del lavoro, Diritto costituzionale italiano e comparato o di altro insegnamento di diritto positivo scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di Diritto privato e di istituzioni di Diritto pubblico; nè l'esame di Politica economica e finanziaria o di altro insegnamento economico finanziario scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di economia politica; nè l'esame di insegnanmenti statistici scelti in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1965, n. 1045.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione della Fondazione « Professore Alessandro Levi ».

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.000.000, disposta dalla signora Sarina Levi nata Nathan, per l'istituzione di una Fondazione intitolata al nome del defunto marito « Prof. Alessandro Levi » avente per scopo il conferimento, con gli interessi di detto capitale, di una borsa di studio annuale in favore di uno studente iscritto alla Facoltà di giurisprudenza. La Fondazione stessa viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1965.

Nomina di un membro della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi;

Vista la lettera n. 4503 del 24 settembre 1964 del Ministero dell'industria e commercio, con la quale viene designato il dott. Giuseppe Befani, ispettore generale, quale membro della predetta Commissione in aggiunta ai membri già designati quali rappresentanti del predetto Dicastero;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la Commissione suddetta con l'aggiunta di un nuovo membro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Befani, ispettore generale del Ministero dell'industria e commercio, è nominato membro della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere con-concorsi ed operazioni a premi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e la relativa spesa farà carico al cap. 1151 dell'esercizio in corso.

Roma, addì 24 giugno 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1965
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 281. — BAIOCCHI

(6467)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 501 del 7 ottobre 1964, della Amministrazione provinciale di Perugia concernente la provincializzazione della strada comunale « Faustana » congiungente la Strada statale n. 3 « Flaminia » con l'abitato di San Lorenzo in comune di Trevi e con l'abitato di Castel San Giovanni in comune di Castel Ritaldi;

Visto il voto n. 953 del 22 giugno 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, della lunghezza complessiva di km. 4+700, può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Faustana » congiungente la Strada statale n. 3 « Flaminia » con l'abitato di San Lorenzo in comune di Trevi e con l'abitato di Castel San Giovanni in comune di Castel Ritaldi di km. 4+700, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(6275)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1965.

Caratteristiche del formaggio « Magro di Monte » prodotto in alcuni Comuni della provincia di Verona e destinato al consumo strettamente locale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 396, recante disposizioni integrative della disciplina della produzione e della vendita dei formaggi;

Considerata l'opportunità di concedere per il formaggio « Magro di Monte » prodotto nei comuni delle Malghe della Lessinia (Verona), le deroghe alle norme per la produzione e il commercio dei formaggi duri, nei limiti e per gli scopi consentiti dalla nota *b*) tabella *A*, annessa alla legge suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nei sottoelencati Comuni della provincia di Verona, è consentita la produzione, a scopo di vendita, per il consumo strettamente locale, del formaggio « Magro di Monte » avente le seguenti caratteristiche: formaggio a

pasta dura, prodotto con latte di vacca, non fermentato, con stagionatura media di sei mesi, con tenore di grasso nella sostanza secca non inferiore al 18 %:

Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Velo Veronese, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Badia Calavena e Vestenanuova.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

(6129)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.
Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Bondeno (Ferrara).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 9 agosto 1960, con la quale il comune di Bondeno (Ferrara) ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di bonifica: « dal ponte di Settepolesini lungo il canale Cittadino e il canal Bianco sino al ponte « Due Ponti », (estesa km. 3,291 »);

Visto il voto 26 gennaio 1965, n. 2378, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui allo art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada: « dal ponte di Settepolesini lungo il canale Cittadino e il canale Bianco sino al ponte Due Ponti (estesa km. 3,291) ed inclusa nell'elenco del comune di Bondeno (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(6309)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.
Costituzione della Commissione centrale per l'ammasso volontario delle lane tessili.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1965, registro n. 9, foglio n. 191 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965), con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1965, nonchè dei quantitativi della tosa 1964 non conferiti al precedente ammasso;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione centrale, prevista dall'art. 8 del detto decreto, in base alle designazioni pervenute dagli enti e dagli organismi agricoli interessati;

Decreta:

La Commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 14 aprile 1965, è costituita come appresso:

Albertario prof. Paolo, presidente, direttore generale Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Verginelli prof. Cataldo, vice presidente, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giustozzi dott. Dante, in rappresentanza dell'Associazione nazionale della pastorizia;

Salerno prof. Angelo, in rappresentanza dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6003)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1962, con il quale è stato ricostituito il Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il telegramma n. 134728 del 22 giugno 1965, con il quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione dott. Antonino Cavallaro quale rappresentante del Ministero medesimo in seno al Comitato di vigilanza della Gestione precitata in sostituzione dell'ispettore generale a riposo dott. Vincenzo Pieri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Antonino Cavallaro è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione dell'ispettore generale a riposo dott. Vincenzo Pieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(6006)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1962 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Visto la nota n. 4171/65 del 30 giugno 1965, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori designa il sig. Ferdinando Giorgi quale rappresentante della gente del mare nel Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, in sostituzione del dott. Giuseppe Lagorio, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico con nota in data 12 maggio 1965;

Considerato la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Giorgi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Genova, in rappresentanza della gente del mare ed in sostituzione del dott. Giuseppe Lagorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(6008)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 novembre 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castellammare di Stabia;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo predetto la zona demaniale comprendente l'area portuale vera e propria che va dal moletto Quartuccio incluso al cantiere della Navalmeccanica incluso;

Vista l'opposizione prodotta, contro la suddetta proposta di vincolo, dal comune di Castellammare di Stabia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un complesso di immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), esclusa la zona demaniale comprendente l'area portuale vera e propria che va dal moletto Quartuccio incluso al cantiere della Navalmeccanica incluso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940. n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Castellammare di Stabia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 43 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 9 novembre, alle ore 9 nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania - Palazzo Reale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5. CASTELLAMMARE DI STABIA. — Estensione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Si discute l'estensione del vincolo d'insieme sull'intero territorio del comune di Castellammare di Stabia.

Il sindaco, avv. Giovanni Degli Uberti, dichiara che è in corso di elaborazione il piano regolatore, ritiene che l'estensione di vincolo su tutto il territorio comunale sia eccessiva perché verrebbero comprese anche località senza alcun interesse paesistico e panoramico; aggiunge che alcune zone, come quella del Varano debbano essere poste sotto la particolare disciplina della legge paesistica ma riconferma il proprio parere contrario alla estensione anche perché sarebbe opportuno un sopraluogo onde procedere ad un esame particolareggiato delle località da vincolare.

Il presidente e il soprintendente replicano facendo presente che, pur prendendo atto delle dichiarazioni del sindaco che è in corso di elaborazione il piano regolatore ed il regolamento edilizio comunale, non si può ulteriormente procrastinare l'imposizione di vincolo, che è il solo che può assicurare una adeguata protezione all'incantevole penisola Sorrentina che inizia proprio dal comune di *Castellammare di Stabia*.

Dopo ampie discussioni, la Commissione a maggioranza, con il voto contrario del sindaco, decide di estendere il vincolo d'insieme a tutto il territorio comunale di *Castellammare di Stabia*, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, godibili dai vari punti di vista o belvedere dalle pubbliche strade, anch'essi compresi nel presente vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(6133)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone dei Borghi SS. Quaranta (Cavour) e San Tommaso (Mazzini) e viale Burchiellati nel comune di Treviso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 dicembre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone dei borghi SS. Quaranta (Cavour) e San Tommaso (Mazzini) e viale Burchiellati nel comune di Treviso;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Treviso;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono uno degli aspetti più caratteristici della vecchia città di altissimo valore estetico e tradizionale, in cui l'agro e gli orti si sono fusi con gli edifici in modo armonico e spontaneo, esempio inimitabile e raro di un insieme paesano e semirurale di costruzioni diverse per epoca, stile e categoria; inoltre offrono, entrando in città dalle porte San Tommaso e SS. Quaranta e specialmente da quest'ultima — ove due file di lecci lungo la via ingentiliscono ancor più il paesaggio con la loro massa verde — un panorama di grande ed incomparabile suggestività; ritenuto infine che, per una adeguata ed efficace protezione delle due contrade e zone contermini, sia necessario tutelare non solo i due borghi propriamente detti ma anche la zona edificata prospiciente le mura del viale Burchiellati, dalla porta San Tommaso fino alle prese del Cagnan;

Decreta:

Le zone dei borghi SS. Quaranta (Cavour) e San Tommaso (Mazzini) site nel territorio del comune di Treviso, nonchè la zona prospiciente le mura del viale Burchiellati, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Borgo SS. Quaranta o Cavour

Tutta la sede stradale, passaggi pedonali compresi, dalla parte interna della porta monumentale fino a casa Monterumici, ora Savelli, con diramazione agli imbocchi di via Riccati per una profondità di ml. 30 e per uguale profondità a partire dalla linea di facciata tutti gli edifici prospicienti ambo i lati della strada ed i terreni retrostanti, nonchè tutte le strade che immettono nel borgo.

Borgo San Tommaso o Mazzini

La sede stradale dall'inizio del borgo, all'altezza di casa Salce, fino al confine con la « piazza del Grano » ora Matteotti, tra gli angoli con via casa di Ricovero e con borgo Cavalli (casa Venerando), nonchè tutti gli edifici prospicienti entrambi i lati della strada ed i cortili retrostanti per una profondità di ml. 30 dalla linea di facciata.

Viale Burchiellati

Tutti i fabbricati sul lato sinistro a partire dall'incrocio con borgo Mazzini fino al viale San Francesco ed i terreni retrostanti per una profondità di 30 ml. dalla linea di facciata dei suddetti edifici.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Treviso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pub-

blicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 luglio 1965.

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 43

dell'adunanza tenuta il giorno 17 dicembre 1963 per trattare il seguente:

Ordine del giorno:

1. TREVISO: *Proposta di vincolo zone borghi SS. Quaranta (Cavour) e San Tommaso (Mazzini)*.

La seduta ha inizio alle ore 9,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dopo aver sommariamente indicato le ragioni ed i termini della proposta di vincolo all'ordine del giorno, dà la parola al soprintendente, alla cui richiesta è dovuta l'odierna convocazione.

Il prof. Guiotto esordisce con una dettagliata descrizione dei due borghi trevigiani, adiacenti alle monumentali porte lombardesche di San Tommaso e SS. Quaranta, indicandone i motivi che li rendono degni di tutela come complesso immobiliare di particolare valore storico estetico e tradizionale.

Specialmente il borgo SS. Quaranta o Cavour, afferma il soprintendente, ma anche il borgo San Tommaso o Mazzini, costituiscono due rari esempi di strade-piazze ai cui lati, nel termine di più secoli lo spazio agricolo si è via via ristretto, fino ad essere totalmente occupato da una serie di fabbricati di stile e caratteristiche diverse, tutti amalgamati e fusi in un'unica cornice di armonia inimitabile, ove gli edifici monumentali risaltano e traggono maggior splendore da un fondo di edilizia minore, ma non per questo meno bella e paesaggisticamente rilevante.

(*Omissis*).

Il presidente conclude quindi la discussione dichiarando di condividere pienamente il parere della Soprintendenza e sottolineando la urgenza e la necessità di adottare il vincolo d'insieme per entrambi le zone urbane in questione, che non ammettono manomissioni, anche parziali, data l'unitarietà dei due complessi immobiliari che costituiscono per la città di Treviso, in corrispondenza dei suoi accessi principali, il miglior vestibolo per l'ingresso al vecchio centro storico, ove, se pur manomesso da brutti esempi di edilizia moderna, lo ambiente conserva ancora quasi intatto il suo fascino medioevale, decantato da scrittori poeti ed artisti di tutti i tempi.

I due borghi, che, fino all'epoca della costruzione delle mura veneziane di fra Giocondo nei primi anni del secolo XVI, erano costituiti da poche case e qualche convento ai margini delle strade fuori dell'antica cinta muraria, allargata a partire dal 1219 fino all'altezza dell'albergo Treviso in borgo Cavour, ove trovavasi la porta detta di SS. Quaranta e fino agli attuali confini della piazza «del Grano» o Matteotti con borgo Cavalli, ove nei pressi della chiesetta, ora scomparsa, dedicata a San Tommaso arcivescovo di Canterbury, da cui poi prese il nome l'attuale porta, sorgeva la porta detta di Santo Agostino, si sono urbanizzati con lo spostamento nella sede attuale delle due porte, ma hanno conservato ugualmente quell'aspetto paesano e semirurale che li caratterizzano e li rendono nel loro complesso esempi inimitabili e rari di fusione armonica di costruzioni, diverse per epoche, stile e categoria. Il panorama che si gode entrando in città dalle porte San Tommaso e SS. Quaranta e specialmente da quest'ultima, ove le due file di lecci lungo la via ingentiliscono ancor più il paesaggio con la loro massa verde è di una suggestività incomparabile, degna della massima considerazione.

(*Omissis*).

Il presidente mette infine ai voti la seguente proposta di vincolo:

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso:

Esaminata la richiesta della Soprintendenza ai monumenti di Venezia in merito ai complessi immobiliari costituenti i cosiddetti borghi San Tommaso e SS. Quaranta nella città di Treviso;

Considerato che detti borghi costituiscono uno degli aspetti più caratteristici della vecchia città di altissimo valore estetico e tradizionale, in cui l'agro e gli orti si sono fusi con gli edifici in modo armonico e spontaneo;

Ritenuto che per una adeguata ed efficace protezione delle due contrade e zone contermini sia necessario adottare un vincolo di insieme non solo per i due borghi propriamente detti ma anche per la zona edificata, prospiciente le mura del viale Burchiellati, dalla porta San Tommaso fino alle prese del Cagnan;

Ai sensi dell'art. 1 comma 3° della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Propone:

Il vincolo di tutela sulle zone della città di Treviso denominate borghi SS. Quaranta e San Tommaso e per il confinante viale Burchiellati, entro il perimetro così delimitato e segnato in rosso nelle allegate planimetrie:

Borgo SS. Quaranta o Cavour

Tutta la sede stradale, passaggi pedonali compresi, dalla parte interna della porta monumentale fino a casa Monterumici, ora Savelli, con diramazione agli imbocchi di via Canova e via Riccati per una profondità di ml. 30 e per uguale profondità a partire dalla linea di facciata tutti gli edifici prospicienti ambo i lati della strada ed i terreni retrostanti, nonchè tutte le strade che immettono nel borgo.

Borgo San Tommaso o Mazzini

La sede stradale dall'inizio del borgo all'altezza di casa Salce, fino al confine con la «piazza del Grano» ora Matteotti, tra gli angoli con via casa di Ricovero e con borgo Cavalli (casa Venerando), nonchè tutti gli edifici prospicienti entrambi i lati della strada ed i cortili retrostanti per una profondità di ml. 30 dalla linea di facciata.

Viale Burchiellati

Tutti i fabbricati sul lato sinistro a partire dall'incrocio con borgo Mazzini fino al viale San Francesco ed i terreni retrostanti per una profondità di 30 ml. dalla linea di facciata dei suddetti edifici.

La proposta viene approvata da tutti i presenti con la sola astensione del delegato del sindaco di Treviso arch. Fontebasso, il quale motiva il suo agire ritenendo superfluo il vincolo paesaggistico in relazione al progetto del nuovo piano regolatore di Treviso.

Alle ore 12 la seduta è tolta.

Il presidente: avv. G. CACCIANIGA

Il segretario: geom. Emilio PADOAN

(6131)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata «Jodopan». (Decreto di revoca n. 3971/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 marzo 1964, con il quale veniva registrata al n. 70 la specialità medicinale «Jodopan» fiale, a nome della ditta Laboratori scientifici Ar-Ga, con sede in Firenze, via Masaccio, 29, prodotta nell'officina propria;

Visto l'esito del controllo dal quale risulta che la quantità di iodo-esametil-diamino-isopropanolo è inferiore del 9% a quella dichiarata (dichiarato mg. 400, trovato mg. 364); la quantità di vitamina B/1 è inferiore dell'86% a quella dichiarata (dichiarato mg. 25, trovato mg. 3,4); inoltre è presente la vitamina B/2 mg. 0,33 per fiala componente non dichiarato;

Considerato che nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodopan » 10 fiale da 2 cc., registrata al n. 70 con decreto in data 16 marzo 1964 a nome della ditta Laboratori scientifici Ar-Ga di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Calcoleol ». (Decreto di revoca n. 3973/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 aprile 1956, con il quale veniva registrata al n. 11.106 la specialità medicinale denominata « Calcoleol » confetti a nome della ditta Laboratori prodotti Scientia, con sede in Torino, corso Lecce, 86, prodotta nell'officina propria;

Visto l'esito del controllo dal quale risulta che il testo dell'etichetta non corrisponde a quello autorizzato col decreto di registrazione e dello stesso costituente parte integrante, in quanto: 1) non è indicato il numero dei confetti contenuti nella confezione; 2) mancano le indicazioni terapeutiche; 3) figura la seguente frase « olio di fegato di merluzzo controllato biologicamente concentrato e solidificato - Vitamina A-B-D - Sali di ferro e di calcio » che non risulta autorizzata;

Considerato che nella fattispecie ricorre l'applicazione degli articoli 27, n. 3, e 20 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calcoleol » 100 confetti, registrata al n. 11.106 con decreto in data 23 aprile 1956 a nome della ditta Laboratori prodotti Scientia di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Epatropina ». (Decreto di revoca n. 3964/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 luglio 1952, con il quale veniva registrata al n. 6727, la specialità medicinale « Epatropina » confetti a nome della ditta Istituto Chemioterapico Bruzzesi, con sede in Firenze, via Bolognese, 62, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatropina » nella preparazione 30 confetti, registrata al n. 6727 in data 4 luglio 1952 a nome della ditta Istituto Chemioterapico Bruzzesi di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6079)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Silial ». (Decreto di revoca n. 3965/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 maggio 1956, con il quale veniva registrata al n. 11142 la specialità medicinale « Silial » polvere (barattolo da gr. 90) a nome della ditta Istituto chemioterapico Bruzzesi, con sede in Firenze, via Bolognese, 62, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Silial » nella preparazione polvere (barattolo da gr. 90) registrata al n. 11142 in data 12 maggio 1956 a nome della ditta Istituto chemioterapico Bruzzesi di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Merival ». (Decreto di revoca n. 3970/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 novembre 1961, con il quale veniva registrata rispettivamente ai numeri 17.440 e 17.440/1 la specialità medicinale « Merival » discoidi da gr. 0,25 e serie da gr. 0,50 a nome della ditta Intra - Medical Products Italiana, con sede in Roma, via Boezio, 90, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio Gero Farmaceutico di Roma;

Visto l'esito del controllo dal quale risulta che la quantità del sale di calcio del cloruro di fosforilcolina, calcolata dalla quantità di calcio e di cloruri riscontrate è inferiore del 22% a quella dichiarata;

Considerato che nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Merival » discoidi da gr. 0,25 e della serie da gr. 0,50, registrate rispettivamente ai numeri 17.440 e 17.440/1 con decreto in data 3 novembre 1961, a nome della ditta Intra Medical Products Italiana di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6075)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1965.

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Straiodina ». (Decreto di revoca n. 3966/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 luglio 1957, con il quale veniva registrata al n. 1502 la specialità medicinale « Straiodina » fiale 2 cc. e la relativa categoria sciroppo da gr. 160 a nome della ditta Brummel, con sede in Milano, via Bronzetti, 20, prodotta nell'officina della ditta Giovanni Ogna di Milano;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Straiodina » fiale da 2 cc. e relativa categoria sciroppo flacone da gr. 160, registrata al n. 1502 in data 13 luglio 1957 a nome della ditta Brummel di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6083)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 agosto 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Canino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965 venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Canino e la nomina del dott. Ugo Landolfi, direttore di Sezione di questa Prefettura, a commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del predetto Comune.

Compito del predetto commissario era quello di provvedere alla normalizzazione di tutti i servizi comunali ed alla sistemazione finanziaria del Comune, che versavano in condizioni di estrema precarietà a causa della prolungata crisi dell'attività amministrativa, conseguente all'impossibilità di procedere alla formazione dell'Amministrazione dopo la consultazione elettorale del 22 novembre 1964.

In relazione a quanto sopra, non è riuscito possibile, entro i tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale per la durata della gestione straordinaria, procedere alla elezione del nuovo Consiglio comunale e si rende portanto necessaria la proroga, per altri tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1965 della gestione commissariale del predetto Comune, alla quale si provvede con decreto prefettizio odierno, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530.

Viterbo, addì 11 agosto 1965

Il prefetto: NICASTRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'8 giugno 1965, con il quale veniva provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Canino ed alla nomina del dott. Ugo Landolfi a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del predetto Comune;

Considerato che col 18 agosto 1965 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto per la durata della gestione commissariale dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Considerato che entro i tre mesi di cui sopra, per la particolare situazione locale, non si è potuto procedere alla elezione del nuovo Consiglio comunale e che pertanto occorre procedere ad una proroga della gestione commissariale per altri tre mesi a decorrere dal 19 agosto 1965;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Canino è prorogata, per motivi amministrativi, di altri tre mesi, a decorerre dal 19 agosto 1965.

Il commissario straordinario dott. Ugo Landolfi eserciterà, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, le attribuzioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965.

Viterbo, addì 11 agosto 1965

Il prefetto: NICASTRO

(6025)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 agosto 1965.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Montesarchio (Benevento).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'8 giugno 1965, è stato disposto lo scioglimento, per una seconda volta nel periodo di due anni, del Consiglio comunale di Montesarchio ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del Comune, il direttore di sezione, dott. Paolo De Dominicis.

Il 21 corrente, viene, quindi, a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il predetto funzionario, in tale periodo, ha provveduto ad assolvere importanti adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione numerosi problemi di attuale pressante necessità ed urgenza.

E in particolare: ha deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965; ha inoltrato, nel termine legale, la prescritta istanza ai competenti Organi statali al fine di ottenere la concessione del relativo contributo per la soluzione del problema della viabilità (spesa complessiva di lire 415.000.000), nonchè per quello della pubblica illuminazione (spesa prevista di L. 38.000.000); ha dato corso all'appalto di lavori interessanti l'edilizia scolastica per il complessivo importo di L. 218.000.000; ha in fase di progettazione altri lavori per circa 98.000.000, dei quali alcuni concernono indilazionabili opere igieniche; ed in fase di realizzazione parte di lavori di sistemazione stradale interna, per un ammontare di lire 15.000.000, e di ampliamento della pubblica illuminazione per L. 24.000.000.

Si tratta, nel complesso, di opere pubbliche che ammontano a ben L. 808.000.000.

Ha, altresì, affrontato il problema della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a tal riguardo ha in elaborazione un capitolato speciale di appalto del servizio.

Altri atti in corso concernono la gestione della pesa pubblica (servizio oggi non funzionante) e un nuovo regolamento edilizio, in quanto quello in vigore è di epoca remota e superato dalla vigente legislazione.

Premesso quanto sopra, è da tener presente che, ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, la soluzione dei problemi su cennati, che sono tutti di particolare importanza ed urgenza, subirebbe una lunga battuta di arresto perchè verrebbero, frattanto, a scadere i poteri del Consiglio che competono al commissario straordinario.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di cui trattasi.

Con l'unito decreto n. 6435/Gab., in data odierna, si provvede in tal senso.

Benevento, addì 20 agosto 1965

p. *Il Prefetto*: GRECO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 dell'8 giugno 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Montesarchio ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Paolo De Dominicis;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 agosto 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2389;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montesarchio, affidata al direttore di sezione, dott. Paolo De Dominicis, con decreto presidenziale 21 maggio 1965, è prorogata a termini di legge per i motivi di cui alle premesse.

Benevento, addì 20 agosto 1965

p. *Il Prefetto*: GRECO

(6234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo e ampliamento della zona di divieto di caccia e uccellagione di Olgiate Comasco, Gironico, Montano Lucino ed Albino (Como).

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 il divieto di caccia e uccellagione, disposto con i decreti ministeriali 10 aprile 1959 e 24 agosto 1960, nella zona di Olgiate Comasco, Gironico, Montano Lucino (Como), della superficie di ha. 400 viene rinnovato, fino al 30 giugno 1968, limitatamente alle seguenti specie di selvaggina; starne, lepri, fagiani, quaglie, colombacci, alaudidi, turdidi, storni, fringillidi, palmipedi e trampolieri.

La zona stessa viene ampliata su fondi contigui raggiungendo la superficie complessiva di ha. 900 ed interessando anche il comune di Albino resta così delimitata: da Gironico al Piano, strada comunale per Montano Comasco, indi strada comunale per Casarico, Castello di Lurate, Cascina Baragiola e Olgiate Comasco; da qui, strade comunali, escludendo l'abitato di Olgiate Comasco, sino a Somaino (con estromissione della località « Rocolo »); indi strada per Albiolo e Cascina Brughiera; da qui strade consorziali per Roncello sino a raggiungere la strada provinciale; indi seguendo detta strada sino al « Gerbo di sotto » e bivio della strada provinciale per Como; da qui, seguendo tale strada sino a Gironico al Piano.

(6316)

Delimitazione della zona di divieto di caccia nel territorio italiano del monte Generoso (Como)

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965, a maggior chiarimento di quanto disposto con il decreto ministeriale 3 giugno 1965, la zona di divieto di caccia al cervo, al capriolo e alla marmotta resta così delimitata:

territorio italiano del monte Generoso compreso fra la strada Como-Menaggio e Menaggio-Porlezza-Osteno, confine svizzero; linea di confine sino a Chiasso; strada Chiasso-Como.

(6315)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona di Cave e Genazzano (Roma)

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 21 agosto 1961 nella zona di Genazzano e Cave della estensione di ettari 350 circa, viene rinnovato limitatamente al colombaccio, alla beccaccia, al tordo, alla starna, al fagiano e alla lepre fino al 30 giugno 1969.

(6320)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona « Zavatarello » (Pavia)

Con decreto ministeriale 26 agosto 1965 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 17 agosto 1959, nella zona di Zavatarello (Pavia) dell'estensione di ha. 533, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(6322)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario proposto dal signor Alberto Oranges il 24 luglio 1963, per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, con il quale venne dichiarato irricevibile il ricorso straordinario dallo stesso proposto in data 24 aprile 1962.

(6406)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Angela Cinquegrana, nata a Genova il 29 aprile 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatole dall'Università di Genova l'11 aprile 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(6401)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1965, registro n. 59; foglio n. 298, non è stato accolto il ricorso straordinario, prodotto dalla signora Giovanna Zucchegna Castori, avverso il decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 21 settembre 1959 ed in particolare avverso il disposto dell'art. 2 del medesimo.

(6462)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del torrente Chioma (comuni di Livorno e di Rosignano Marittimo).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste in data 15 luglio 1965, si è proceduto alla delimitazione, a norma dell'art. 31 del Codice della navigazione, tra il pubblico Demanio marittimo e il Demanio idrico alla foce del torrente Chioma, nel senso che il limite tra le acque del Demanio marittimo e quelle del Demanio idrico (acque interne) alla foce del predetto torrente Chioma è determinato dalla linea costituita dal filo della soletta, lato mare, del ponte ferroviario della linea Pisa-Roma, riportato in rosso nella planimetria in scala 1:4000 allegata al precitato decreto.

Tale linea sarà indicata in loco da due termini lapidei recanti la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente Ufficio del genio civile.

(6279)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Alì (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6571)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Merano (Bolzano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6572)

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Paternò (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6573)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Iglesias (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6574)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Ischitella (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.427.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6575)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Arpaia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.092.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6576)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Castelpoto (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.029.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6577)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Roccaforzata (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.528.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6578)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Pianella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.653.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6579)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1965, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.714.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6580)

Autorizzazione al comune di Vito d'Asio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Vito d'Asio (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6520)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Riva di Solto (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.441.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6521)

Autorizzazione al comune di Cutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Cutigliano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.620.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6522)

Autorizzazione al comune di Roccamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Roccamassima (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.464.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6523)

Autorizzazione al comune di Lenola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Lenola (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.559.130 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6524)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6525)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.376.462, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6526)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.499.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6527)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Agosta (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.377.994, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6528)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Canale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.994.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6529)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Fiuminata (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.690.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6530)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Gagliole (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.112.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6531)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Colmurano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6532)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Casape (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.136.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6533)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Castelforte (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.369.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6534)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Affile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.774.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6535)

Autorizzazione al comune di Trecenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Trecenta (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6536)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Civitacastellana (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.031.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6537)

Autorizzazione al comune di Percile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Percile (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.027.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6538)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.177.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6540)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Belforte del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.762.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6541)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Lanuvio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.430.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6539)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Camerino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.599.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6542)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.075.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6543)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.230.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6544)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1965, il comune di Minturno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.698.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 10 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,70	624,71	624,7150	624,715	624,65	624,72	624,71	624,70	624,72	624,72
$ Can.	580,32	580,50	580,50	580,40	579,10	580,40	580,45	580,30	580,40	580,40
Fr. Sv.	144,73	144,78	144,8050	144,77	144,75	144,72	144,755	144,70	144,72	144,71
Kr. D.	90,18	90,23	90,24	90,205	90 —	90,22	90,225	90,15	90,22	90,22
Kr. N.	87,35	87,36	87,36	87,34	87,35	87,35	87,345	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,77	120,79	120,80	120,78	120,70	120,76	120,78	120,75	120,77	120,77
Fol.	173,63	173,58	173,55	173,54	173,55	173,61	173,565	173,62	173,61	173,60
Fr. B.	12,58	12,588	12,59	12,5885	12,58	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,47	127,47	127,46	127,475	127,50	127,48	127,48	127,48	127,48	127,48
Lst.	1744,21	1744 —	1744,15	1744,20	1744 —	1744,20	1744,075	1744,15	1744,20	1744,10
Dm. occ.	155,68	155,70	155,72	155,725	155,72	155,68	155,7125	155,67	155,68	155,67
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2095	24,15	24,20	24,228	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,74	21,76	21,74	21,745	21,75	21,75	21,741	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 10 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,45
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,712
1 Dollaro canadese	580,425
1 Franco svizzero	144,762
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,78
1 Fiorino olandese	173,552
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1744,137
1 Marco germanico	155,719
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,743

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, *fermo restando il limite massimo di 40 anni*.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla *precedente lettera a) assegnati alla nona e decima* categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale; nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Pavia entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Pavia.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Pavia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Pavia.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica indoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Pavia dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Pavia, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Pavia, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) *i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare* un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) *i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di* guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della depor-

tazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovate gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare di certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico, del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Pavia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 388

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Pavia e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Pavia;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1648)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1965, con il quale fu indetto un concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, occorre fissare la data in cui avranno luogo le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1965, alle ore 8,30.

Roma, addì 2 settembre 1965

Il Ministro: Mariotti

(6597)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato l'8 settembre 1965, è inserito il decreto ministeriale n. 00/38646 del 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 274, col quale viene approvata la graduatoria generale di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra.

(6624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5556 in data 25 giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 1224 del 16 febbraio 1965, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e accertatane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Cristaudo Italia . . . . punti 55,074
2. Bova Saverio . . . . » 54,395
3. Scalamogna Nicola . . . . . . » 54,302

4. Quercia Francesco . . . . punti 51,310
5. Milito Salvatore . . . . » 50,666
6. Occhiato Isabella . . . . » 49,533
7. Rubino Nicola . . . . » 49,075
8. Rizzo Felice Carmelo . . . . » 48,815
9. Ruperti Giovanni . . . . » 48.674
10. D'Elia Pietro . . . . » 48,374
11. Spadaro Francesco . . . . » 48.175
12. D'Aloe Raffaele . . . . » 47,465
13. Mamone Edda Anna Maria . . . . » 47,262
14. Ferrari Francesco . . . . » 47,195
15. Moricca Emilio . . . . » 47,175
16. Dominjanni Nicolino . . . . . . » 47,112
17. Lazzaro Luigi . . . . » 46,962
18. De Masi Giovanni Rocco . . . . . » 46,937
19. Russo Pasquale . . . . . . » 46,675
20. Teti Salvatore Marziale . . . . . » 46,000
21. Sirgiovanni Tommaso . . . . » 45,500
22. Mauro Michele . . . . » 45,395
23. Raynal Romualdo . . . . » 45.037
24. Sorrenti Pietro . . . . » 45,004
25. Carnovale Nazzareno . . . . » 44,845
26. Giannotta Vladimiro . . . . » 44,795
27. Talarico Giovanni . . . . » 44,506
28. Caserta Rocco . . . . » 44,250
29. Chiaravalloti Vincenzo . . . . . . » 43,237
30. Bruzzese Tristano . . . . » 43,220
31. Crupi Domenico . . . . » 42,910
32. Rombolà Francesco . . . . » 42,875
33. Maccarone Luigi . . . . » 42,500
34. Salerno Francesco . . . . » 42,326
35. Corrado Giorgio . . . . » 42,250
36. Carbone Francesco . . . . » 42,037
37. Seminara Vincenzo . » 42,001

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 26 agosto 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 6838 in data 26 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cristaudo Italia: Soriano Calabro;
2) Bova Saverio: Mesoraca (2ª condotta);
3) Scalamogna Nicola: Vibo Valentia (2ª condotta);
4) Quercia Francesco: Ricadi (3ª condotta);
5) Milito Salvatore: Umbriatico;
6) Occhiato Isabella: Serra San Bruno (Spineto);
7) Rubino Nicola: Sant'Andrea Ionio (1ª condotta);
8) Rizzo Felice: Montauro;
9) Ruperti Giovanni: San Pietro Apostolo;
10) D'Elia Pietro: Serrastretta (2ª condotta);
11) D'Aloe Raffaele: Platania (2ª condotta);
12) Mamone Edda Anna Maria: Nardodipace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 agosto 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(6420)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 296 in data 30 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 1350 in data 9 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto n. 2673 in data 15 aprile 1965, con il quale sono stati ammessi trenta candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità della procedura da essa seguita per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1963:

1. Andres Andrea . . . . . . punti 72,861 su 120
2. Pancotto Giacomo . . . . . » 70,036 »
3. Borsato Antonio . . . . . . » 69,212 »
4. Sciutteri Giuseppe . . . . . » 68,606 »
5. Pascotto Otello . . . . . » 67,970 »
6. Tonetto Sante Agostino . . . . » 67,954 »
7. Salterini Mario . . . . . . » 67,912 »
8. Pozzobon Albino . . . . . . » 63,474 »
9. Lombardo Bruno . . . . . » 63,082 »
10. Sonda Pietro . . . . . . » 62,336 »
11. Campo Giorgio . . . . . . » 56,165 »
12. Peruzzi Luigi . . . . . . » 55,000 »
13. Agosti Mario . . . . . . » 54,500 »
14. Cacitti Dante . . . . . . » 54,000 »
15. Magni Vittorio . . . . . . » 53,500 »
16. Manfredini Pier Giorgio . . . . » 53,000 »
17. Gallerani Francesco . . . . . » 52,500 »
18. Bignardi Alessandro . . . . . » 52,000 »
19. Rosin Attilio . . . . » 51,000 »
20. Simio Carmelo . . . . . . » 50,000 »
21. Baldi Guido . . . . » 48,000 »
22. Piovesana Giacomo . . . . . » 47,000 »
23. Borsatti William . . . . . . » 46,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura di Treviso ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 14 agosto 1965

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4975 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Sarmede e Fregona vacante al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Andrea Andres primo classificato nella graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del Consorzio veterinario fra i comuni di Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona e Sarmede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 14 agosto 1965

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(6088)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CHIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario consorziale di Castelfrentano e Palombaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9.3/3975 del 31 dicembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario consorziale di Castelfrentano e Palombaro, vacanti al 30 novembre 1963;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Chieti, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Chieti, nonchè dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario consorziale di Castelfrentano e di Palombaro, è costituita come segue:

Presidente:
Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Meloni dott. Fausto, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;
Travaglini dott. Nicola, veterinario provinciale superiore;
Romboli prof. dott. Bruno, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Falcucci dott. Nino, veterinario condotto.

Segretario:
De Troia dott. Franca Paola, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Chieti, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Chieti e dei comuni di Castelfrentano e Palombaro.

Chieti, addì 23 agosto 1965

Il veterinario provinciale GUIDUCCI

(6229)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1965, n. 943, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Teramo, dell'Ordine provinciale dei veterinari e del comune di Teramo;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Teramo, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Carotenuto dott. Guido, vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:
Colasurdo dott. Emanuele, vice prefetto;
Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario;
Barbone prof. Elio: docente di patologia generale ed anatomia patologica;
Bianchi prof. Carlo: docente di patologia speciale e clinica medica;
Apolloni dott. Alessandro: direttore del pubblico macello di Avezzano.

Segretario:
Vitale dott. Eligio, consigliere di 1ª classe 2 a. dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Teramo e del comune di Teramo.

Teramo, addì 26 agosto 1965

Il veterinario provinciale: GALEOTA

(6329)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.